

5145/12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

XI SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL DOTT. PAOLO MARIANI

*IN REBUS
CUCIENNA*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 8962/2011

TRA

De C. G. C. A. T. e C. A. rappresentati e difesi dall'avv.to S. C., presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via dei

*Ass. TC NA
in San Fel
n. 83*

NEI CONFRONTI DI

I. L. (France) S.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi e Marzio Remus del foro di Brescia e Mario Caliendo, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Portici alla via L. Giordano 14

*SIRET 38031
4070066
Delle Grazie
110 Ospedale
des General
De Gaulle
Gare de Par.
TOUL
la Remus 4,
ag 2331
PARIS*

Oggetto: azione di garanzia e/o manleva

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premesso che in data 22.02.2002 è stato stipulato in Francia un contratto di leasing finanziario tra Attali V (utilizzatore ed attore nel giudizio principale separato n.r.g. 41011/08) e la chiamata in causa I. L.

(France) S.A. (concedente) avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto e che in data 7.11.2003 tale contratto è stato fatto oggetto di cessione da parte dell'A. [redacted] a favore di C. [redacted] F. [redacted] (de cuius degli attori nel presente giudizio, a loro volta convenuti nel giudizio principale separato n.r.g. 41011/08);

2. Rilevato che con atto di citazione il cedente A. [redacted] V. [redacted] ha convenuto in giudizio gli eredi del cessionario (C. [redacted] F. [redacted]) per far dichiarare la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento di detto cessionario (proc.to n.r.g. 41011/08) e che i convenuti hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della contraente ceduta (L. [redacted] SA) al fine di essere manlevati da quanto eventualmente dovuto all'attore in esito al giudizio instaurato;
3. Rilevato che la società di diritto francese chiamata in causa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e che tale eccezione riguarda soltanto il rapporto di garanzia tra cessionario e ceduta, diverso e scindibile rispetto a quello oggetto della domanda principale, intercorrente tra cedente e cessionario;
4. Visto che il Giudice Istruttore, con ordinanza riservata depositata il 22.3.2011, per i motivi in essa esplicitati cui si fa espresso rinvio in questa sede, ha disposto la separazione delle due domande giudiziali di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento del cessionario (proposta dall'A. [redacted] nei confronti degli eredi di C. [redacted] F. [redacted]) e di garanzia impropria (proposta dagli eredi del C. [redacted] nei confronti della L. [redacted] SA), ritenendo quest'ultima matura per la decisione in riferimento alla sollevata questione di giurisdizione;
5. Considerato che, con riferimento a quest'ultima domanda (di garanzia) oggi sottoposta alla cognizione di questo giudicante, il contratto di leasing oggetto di cessione è stato stipulato a Parigi ove ha sede la società chiamata in causa e dove sono state eseguite le prestazioni di pagamento dei canoni di locazione e che detto contratto contiene una espressa clausola derogatoria "di ogni"

n.r.g. 8962/044



competenza e giurisdizione a favore dei tribunali del circondario della Corte d'Appello di Parigi (art. 13);

6. Ritenuto che con la cessione del contratto si realizza la trasmissione del complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano dalla conclusione del contratto, compresi obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni ed aspettative ricollegati al perfezionamento della fattispecie contrattuale (cfr. Cass. 2.06.2000, n. 7319), e che pertanto la suddetta clausola derogatoria della giurisdizione sortisce i suoi effetti anche nei confronti del cessionario il quale è succeduto nella medesima posizione contrattuale facente capo al cedente (Cass. S.U. 10312/2006);
7. Considerato che è, pertanto, evidente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, per avere giurisdizione il Giudice francese;

P.Q.M

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) Dichiaro il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di garanzia proposta da De ~~C...~~ ~~G...~~, ~~C...~~ ~~A...~~, ~~C...~~ ~~T...~~ e ~~C...~~ ~~A...~~, nei confronti di ~~Ing L...~~ (France) S.A.;
- B) Indica quale giudice munito della *potestas iudicandi* in relazione a detta domanda il Tribunale della Corte di Appello di Parigi che risulterà competente;
- C) Condanna De ~~C...~~ ~~G...~~, ~~C...~~ ~~A...~~, ~~C...~~ ~~T...~~ e ~~C...~~ ~~A...~~ al pagamento in favore della ~~Ing L...~~ (France) S.A. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.670,00, di cui euro 550,00 per spese, euro 1.920,00 per diritti ed euro 2.200,00 per onorario, oltre rimborso forf. per spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario oltre iva e cpa.

Napoli, 03.5.2012

Il Giudice

dott. Paolo Mariani

Paolo Mariani

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

3

N.R.G. 8962/011

04 MAG. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. SCS ~~...~~ ACCARDO